S E N T E N Z A N . 1 9 5 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74525

R I A S S U N T O D A

(OMISSIS), nata il (omissis) rappresentata e difesa dagli avvocati Silvano Tozzi ed Alessandro Pagano (entrambi del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Toledo n° 323 presso lo studio dei difensori stessi;

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* dell'ufficio II dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, nonché domiciliato a Napoli in via Ponte della Maddalena n° 55 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 19 luglio 2018 (omissis), docente nella scuola pubblica, ha evidenziato di esser stata collocata in quiescenza dal 1° settembre 2015; ed ha lamentato che, nonostante un'istanza da lei presentata il 15 ottobre 1985, ai fini pensionistici non le erano stati computati né il periodo quadriennale di durata legale del corso di laurea, né quattro brevi periodi di servizio tra il 1981 e il 1983 antecedenti alla nomina in ruolo (c.d. servizio pre – ruolo): periodi

che invece erano stati considerati, l'uno e gli altri, ai fini dell'indennità di buonuscita (in sigla: TFS). Perciò, contestando l'operato del Ministero dell'Istruzione e del Merito (in sigla: MIM), la (omissis) ha domandato la riliquidazione della pensione in virtù del riconoscimento di tutti quanti quei periodi; o, in via subordinata, il risarcimento del danno arrecatole dal MIM stesso disattendendo la predetta istanza.

2. Nella contumacia del MIM, con ordinanza n° 290/2021 è stato assegnato termine all'Ufficio scolastico regionale della Campania (in sigla: USR) per produrre il fascicolo amministrativo della (omissis); ed altresì per illustrare le ragioni della dicotomia fra quanto le era stato riconosciuto ai fini del TFS e, invece, della pensione. A tale ordinanza l'USR ha risposto, il 14 gennaio 2022, trasmettendo in buona sostanza il fascicolo amministrativo; nonché evidenziando come fosse indimostrato che riguardasse anche il periodo di studi universitari l'unica istanza della (omissis), pur inviata il 15 ottobre 1985 con numero di protocollo 1343 all'allora Provveditorato agli studi di Napoli, a cui sarebbe poi succeduto l'USR stesso.

Dal canto suo l'odierna ricorrente, con memoria prodotta l'8 aprile 2022, ha ribadito che l'istanza da lei presentata il 15 ottobre 1985 alla scuola media statale "Solimena" con numero di protocollo 1343, aveva ad oggetto anche il periodo di servizio pre – ruolo e non soltanto il quadriennio di durata legale del corso di laurea.

Poi, con ordinanza n° 81/2022, nei confronti dell'USR è stato reiterato l'invito a chiarire le ragioni della dicotomia tra quanto riconosciuto alla (omissis) riguardo al TFS e, invece, ai fini pensionistici. Però, a quest'ultimo proposito, con nota del 10 maggio 2022 l'USR si è limitato a ribadire che la documentazione in proprio possesso non aveva consentito di riconoscere alcuno dei periodi per cui è lite.

Quindi, dopo una nuova memoria attorea prodotta il 28 giugno 2022, con sentenza n° 728/2022 questa Sezione ha rigettato la domanda principale della

(omissis): perché, almeno ai fini pensionistici, non era dimostrata la presentazione di un'istanza amministrativa, tanto di riscatto quanto di computo; né, riguardo alla subordinata domanda risarcitoria attorea, è stato ivi emesso alcun *dictum*.

3. Tuttavia, su gravame della (omissis), con sentenza n° 163/2024 la Prima sezione giurisdizionale centrale d'appello ha annullato la pronuncia di prime cure: perché la relativa motivazione è stata reputata carente, in merito al computo del servizio pre – ruolo e al riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea.

4. Perciò, con atto depositato il 6 novembre 2024, la (omissis) stessa ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Sezione; e a quel punto, con comparsa prodotta il 13 gennaio 2025, si è costituito il MIM, tramite l'USR, sostanzialmente ribadendo quanto già evidenziato nelle pregresse risposte alla Sezione: cioè il mancato rinvenimento della specifica istanza che la (omissis) asseriva di aver presentato, ai fini pensionistici; e, a causa di un furto, l'indisponibilità del registro di protocollo in partenza, per il 1985, presso la scuola "Solimena" in cui lei prestava servizio all'epoca.

Quindi, dopo un rinvio d'udienza invocato dall'odierna ricorrente, con memoria prodotta il 25 marzo 2025 costei ha ribadito le proprie argomentazioni; e, dopo un'ulteriore udienza conclusasi con una riserva istruttoria, quest'ultima è stata sciolta con ordinanza depositata il 24 aprile 2025: tramite la quale è stato assegnato alle parti termine per depositare ulteriori documenti, che entrambe hanno poi versato in atti nelle settimane successive, rendendo così la causa matura per la decisione.

Infine, dopo la produzione di memorie conclusionali rispettivamente dalla (omissis) il 23 ottobre 2025 e dal MIM il 13 di quello stesso mese, all'udienza del 4 del mese successivo la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Preliminarmente, a fronte di una sentenza d'appello depositata in data 12 luglio 2024, l'odierno giudizio è stato riassunto il 6 novembre 2024, ossia nel rispetto del termine di tre mesi sancito dal comma 3 dell'art. 199 c.g.c.: al quale, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è applicabile la sospensione feriale.

6. Inoltre, in quella medesima pronuncia, è stato nitidamente manifestato l'avviso secondo cui "la valutazione dei servizi pre - ruolo e/o degli anni universitari ai fini pensionistici costituisce un punto dirimente della controversia attinente a questione di fatto, sul quale tuttavia la sentenza di prime cure non ha adeguatamente motivato …". Perciò l'odierno *thema decidendum* deve farsi pienamente coincidere con il *petitum* originario: vale a dire sia il computo dei servizi pre – ruolo, sia il riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea, in ambo i casi ai fini pensionistici.

In particolare, secondo quanto riferito nel ricorso introduttivo e poi comprovato dalla (omissis) grazie all'estratto conto previdenziale INPS (all. 2 al fascicolo amministrativo, a cui si farà riferimento d'ora in avanti se non diversamente indicato) ed al certificato di servizio rilasciato il 17 giugno 2015 all'odierna ricorrente (all. 3), il suo servizio pre – ruolo si è articolato in quattro brevi periodi: dal 18 febbraio al 23 marzo 1981, dal 1° al 10 aprile 1981, dall'11 al 21 maggio 1983 e dal 23 maggio al 1° giugno 1983. Mentre il corso di laurea da lei coronato nel 1979 è stato quello in Lettere, presso l'università degli studi di Napoli "Federico II", il cui periodo di durata legale è coinciso con il quadriennio dal 1° novembre 1969 al 31 ottobre 1973: secondo quanto evincibile dalla certificazione prodotta dalla (omissis) il 19 maggio 2025.

7. Orbene, in merito al *thema decidendum* stesso, va altresì sgombrato il campo dalla tesi, propalata dall'USR in una nota avente numero di protocollo 8130 inviata il 22 settembre 2017 all'odierna ricorrente (all. 10), secondo cui siano stati computati in suo favore i quattro periodi di servizio pre – ruolo testé menzionati.

Invero, confrontando il decreto emesso il 28 ottobre 2015 dall'allora ufficio scolastico provinciale di Napoli, in virtù del quale è stata attribuita la pensione alla (omissis) (all. 17), ed il prospetto di liquidazione del suo TFS (all. 2 al ricorso originario), in ambo i casi risulta pari a 30 anni, 10 mesi e 29 giorni il complessivo servizio consideratole: cioè dal 3 ottobre 1984 al 31 agosto 2015. Peraltro, in quel medesimo prospetto di liquidazione del TFS, un periodo di quattro anni e tre mesi risulta concretamente ammesso a riscatto, con contestuale trattenuta di un conseguente contributo di 640,60 euro; mentre, nel decreto riguardante la pensione, viene dichiarato "riscattabile" un periodo di cinque mesi ed un giorno, di imprecisata collocazione temporale e natura: tanto che il "totale [dei] servizi utili a pensione" risulta ivi indicato in 31 anni 4 mesi e 9 giorni. Tuttavia, dalle "note" nell'ultima pagina di quel medesimo decreto pensionistico, si desume che il suddetto periodo di cinque mesi ed un giorno equivaleva ad un'aspettativa obbligatoria per maternità: con conseguente accredito della contribuzione figurativa.

D'altronde il mancato computo dei periodi di servizio pre – ruolo, ai fini pensionistici, appare limpidamente confermato dal quadro I della determina di pensione INPS: che l'odierna ricorrente ha versato in atti il 30 aprile 2025. Mentre il versamento della contribuzione per quei medesimi periodi appare confermato dall'estratto conto previdenziale, rilasciato alla (omissis) dall'INPS stesso (all. 2).

8. Ciò premesso, il *thema decidendum* così delineato risulta incentrato su una nota di accompagnamento stilata il 15 ottobre 1985, con numero di protocollo 1343, dalla scuola media "Francesco Solimena" di Napoli (all. 1): nota tramite la quale la (omissis) sostiene che sia stata inviata, all'allora Provveditorato degli studi di Napoli, anche l'istanza ai fini pensionistici qui rilevante.

Invero, dal tenore di quella nota, si desume come ad essa risultassero

incluse: una "istanza e documentazione per dichiarazione [dei] servizi", evidentemente finalizzata proprio al computo del servizio pre – ruolo *ex* art. 145 del D.P.R. n° 1092/1973, un'altra istanza diretta all'ufficio "pensioni e riscatto" del Provveditorato agli studi di Napoli ed un'ulteriore istanza che, invece, aveva quale destinatario l'allora ENPAS.

Altresì si è già visto che un complessivo arco temporale di quattro anni e tre mesi, cioè pressoché equivalente all'insieme dei periodi di cui rivendica l'odierno riconoscimento la (omissis), le era stato riconosciuto ai fini del TFS: tanto da venirle addebitato un contributo di riscatto di 640,60 euro in occasione del pagamento del TFS stesso. E, per inciso, l'esiguità di tale contributo rende evidente come la relativa istanza fosse stata presentata dalla (omissis) poco dopo la propria immissione in ruolo: la quale risulta avvenuta all'inizio dell'anno scolastico 1984/85 (all. 3).

Tuttavia l'USR non ha minimamente chiarito in virtù di quale istanza, in ipotesi diversa rispetto a quella recata dalla nota 15 ottobre 1985, i periodi per cui è lite le erano stati riconosciuti ai fini del TFS. Perciò è ragionevole far discendere tale specifico riconoscimento proprio dall'istanza indirizzata all'ENPAS: con l'inevitabile corollario di reputare dimostrato che quella nota, unitariamente considerata, sia pervenuta all'allora Provveditorato agli studi e, quindi, all'USR stesso.

9. Oltretutto, grazie all'estratto del registro di protocollo in arrivo dell'allora Provveditorato agli studi di Napoli, quale allegato alla memoria depositata dall'USR il 3 giugno 2025, questi ha finito con l'ammettere "… che la domanda di riscatto [dei servizi] pre - ruolo, ai fini [della] pensione, è stata sicuramente presentata presso questo Ufficio" (pagina 4): esattamente nella data del 28 ottobre 1985 indicata in quel registro. E va da sé come tale ammissione debba estendersi anche al connesso riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea: visto che, nel registro in

questione, era indicato nel "… riscatto [ai fini della] buonuscita [e della] pensione" l'oggetto di quella medesima nota avente numero di protocollo 1343.

Ma allora, una volta ammessa la ricezione di quest'ultima ed a fronte della prova presuntiva scaturente dalle considerazioni testé svolte, deve necessariamente farsi gravare sull'USR l'onere di dimostrare che, in ipotesi, gli specifici documenti acclusi alla nota in questione risultassero irrilevanti ai fini del contendere: onere che, però, non è stato minimamente assolto dall'odierno resistente.

Né infine, a fronte di quelle recenti ammissioni dell'USR stesso, può ridondare a discapito della (omissis) la circostanza secondo cui, agli atti dell'USR, "… non è presente la domanda cartacea di riscatto ai fini [della] pensione" (pagina 4 di quella medesima memoria, depositata il 3 giugno 2025).

10. Quindi, contrariamente a quanto affermato nell'originaria sentenza di prime cure, deve reputarsi dimostrato che, il 15 ottobre 1985, la (omissis) abbia validamente presentato, anche ai fini pensionistici, un'istanza di computo dei periodi di servizio pre – ruolo e di riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea. Ne discende il suo diritto al computo gratuito degli uni e di riscatto oneroso dell'altro, ai fini pensionistici: con l'ovvia precisazione secondo cui, appunto, al riscatto del quadriennio di studi universitari, dovrà accompagnarsi il pagamento del correlativo contributo, ovviamente da calcolarsi avuto riguardo alla data del 15 ottobre 1985 in cui si è visto come debba reputarsi che lei abbia domandato il riscatto in questione.

Va da sé, infine, che, alla luce dell'istanza di cui si è fin qui accertata la concreta presentazione, andrà riliquidata dal MIM prima e dall'INPS poi la pensione della (omissis), con pagamento dei conseguente maggiori ratei arretrati a suo favore.

11. Così evidenziata la totale fondatezza della domanda attorea, nonché ricordato come nella sentenza d'appello sia stata rimessa a questa Sezione anche la

liquidazione delle spese di lite di quel grado di giudizio e di quello precedente, per essi e per l'odierno grado le spese in questione vanno poste a carico del MIM in complessivi 6.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA: in considerazione della significativa entità dei complessivi riconoscimenti contributivi recati dalla presente sentenza.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74525, riassunto da Adele (OMISSIS) contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito:

1) in relazione all'istanza presentata il 15 ottobre 1985 da Adele (omissis), dichiara il diritto di costei al riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea in Lettere dal 1° novembre 1969 al 31 ottobre 1973, nonché al riscatto dei periodi di servizio pre - ruolo dal 18 febbraio al 23 marzo 1981, dal 1° al 10 aprile 1981, dall'11 al 21 maggio 1983 e dal 23 maggio al 1° giugno 1983;
2) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagare alla (omissis) le spese di lite del presente grado di giudizio e dei due gradi precedenti, complessivamente liquidate in 6.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
3) distrae le suddette spese di lite in favore degli avvocati Silvano Tozzi ed Alessandro Pagano, dichiaratisi antistatari;
4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 03.08.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli